

DM 21.12.1998

4/camp/c/c



Il Ministro della Difesa

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, che prevede che con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati per ciascuna Forza armata i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, nonché le tipologie e le modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi di studio differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo n.490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 20 settembre 1980, n.574, per la parte relativa al reclutamento degli ufficiali di complemento;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n.603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

DECRETA:

CAPO I Disposizioni comuni

Art.1 (Principi)

1. I concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n.603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione, con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove ed a selezioni decentrate.

Art.2
(Bando di concorso)

1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, deve indicare:

- a) la tipologia del concorso (per esami, per titoli ed esami, per titoli), il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale loro ripartizione per corsi, titoli di studio ovvero specializzazioni;
- b) la percentuale dei posti riservati da specifiche disposizioni a favore di determinate categorie di soggetti ovvero di personale in servizio nella Forza armata;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, anche con riguardo alla partecipazione di candidati minorenni;
- d) i requisiti per partecipare al concorso;
- e) i certificati medici da presentare obbligatoriamente;
- ~~f) le materie oggetto delle prove concorsuali ed i relativi programmi;~~
- g) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali ovvero la data in cui ne viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- h) i titoli che, a parità di merito, danno luogo a preferenza;
- i) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- l) lo schema per la compilazione della domanda di partecipazione.

Art.3
(Requisiti)

- 1. Non possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro i quali sono stati dimessi, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
- 2. L'accertamento del requisito della condotta e delle qualità morali incensurabili viene effettuato d'ufficio dalla Direzione generale del personale militare.
- 3. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente viene effettuato sulla base delle norme vigenti in materia.
- 4. Con provvedimento motivato la Direzione generale del personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti.

Art.4
(Titoli di studio equipollenti)

1. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, ai fini dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, equipollenti a quelli indicati dal presente decreto.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.

Art.5
(Titoli di merito)

1. Il bando di concorso indica i titoli di merito valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e complessivamente, espresso in trentesimi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione.

Art.6
(Titoli di preferenza)

1. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art.7
(Preselezione)

1. La prova di preselezione consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale ovvero intesi ad evidenziare la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei candidati.
2. Sono ammessi a partecipare alle successive prove di concorso, nel numero stabilito nel bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria.

Art.8
(Comunicazioni ai concorrenti)

1. La sede e le date di svolgimento delle prove scritte vengono rese note ai concorrenti almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, ovvero con comunicazione diretta agli interessati.
2. Il concorrente che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte, qualunque ne sia la causa, non è ammesso a partecipare alle prove di concorso.
3. Ai candidati ammessi alla prova orale deve esserne data comunicazione con indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta e del punteggio eventualmente conseguito nei titoli di merito.

4. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data in cui la stessa deve essere sostenuta.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale viene affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

Art.9
(Commissioni esaminatrici)

1. I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici devono prevedere membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono nelle ipotesi di grave e documentato impedimento dei membri effettivi.
2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
3. In ciascuna delle sedi in cui si svolge la prova di preselezione deve essere presente almeno un membro della commissione esaminatrice, che presiede il comitato di vigilanza.
4. Nei concorsi per esami o per titoli ed esami, se il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte supera le mille unità, la commissione esaminatrice, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello della commissione originaria e da un segretario. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di concorrenti inferiore a cinquecento unità.

Art.10
(Composizione delle commissioni esaminatrici)

1. Per lo svolgimento e la valutazione della prova di preselezione, delle prove scritte, teorico-pratiche e orali e per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice è così composta:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti o tecnici o esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
 - c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un funzionario di qualifica non inferiore all'ottava, segretario senza diritto di voto.
2. Alla commissione di cui al comma 1 possono essere aggregati in qualità di membri aggiunti uno o più esperti in singole materie oggetto di esame. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. Per lo svolgimento e la valutazione delle prove di efficienza fisica la commissione esaminatrice è così composta:

- a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, preferibilmente qualificato istruttore militare di educazione fisica, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
4. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica la commissione medica è così composta:
- a) un ufficiale medico con il grado di colonnello, in servizio permanente, presidente;
 - b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore, in servizio permanente, membri.
5. Avverso il giudizio espresso dalla commissione medica di cui al comma 4 può essere proposto appello innanzi alla commissione medica di appello così composta:
- a) un ufficiale medico con il grado di brigadier generale in servizio permanente, presidente;
 - b) due ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore, in servizio permanente, membri;
6. La commissione medica di appello non può essere composta da ufficiali che hanno fatto parte della commissione medica di cui al comma 4.
7. Per la valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali dei concorrenti è nominata una commissione composta da personale qualificato.
8. Per la valutazione dell'attitudine militare dei concorrenti frequentatori del tirocinio previsto per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia militare è competente la commissione che valuta gli allievi frequentatori, prevista dal regolamento per l'accademia militare e la scuola di applicazione.

Art.11

(Approvazione delle graduatorie)

1. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale.
2. L'anzianità assoluta della nomina ad ufficiale in servizio permanente è determinata in data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria ovvero di conclusione del corso regolare frequentato.

Art.12

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si

applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni.

CAPO II

Concorso per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia militare

Art.13 (Requisiti)

1. Per partecipare al concorso per esami per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia militare i candidati, in aggiunta ai requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, debbono essere celibi ovvero vedovi e comunque senza prole.

Art.14 (Titoli di studio)

1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da università statali ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.910, e successive modificazioni.
2. La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che conseguiranno il diploma nel corso dell'anno solare di ammissione all'accademia.

Art.15 (Prove di concorso)

1. Per lo svolgimento del concorso il bando può prevedere:
 - a) la prova di preselezione;
 - b) prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni su argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi didattici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) la prova orale in materie di carattere scientifico ovvero umanistico svolte nei programmi didattici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - d) la prova orale per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando di concorso, consistente in un colloquio di carattere generale e nel commento di un brano;
 - e) prove di efficienza fisica;
 - f) accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nell'ambito del ruolo prescelto;

g) un tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.

2. Nel bando sono indicate le prove di concorso per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.950 e dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464.
3. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica debbono esibire il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da non più di tre mesi da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
4. Le prove scritte e quella orale di cui al comma 1, lettere b) e c), valutate in trentesimi, si intendono superate se in ciascuna prova il candidato consegue la valutazione di 18/30.
5. Per la prova orale di cui al comma 1, lettera d), valutata in trentesimi, viene assegnato un punteggio in relazione alla votazione riportata dal candidato, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
6. In esito alle prove ed agli accertamenti di cui al comma 1, lettere e) ed f), sono espressi giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
7. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando di concorso lo compiono:
 - a) in qualità di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni;
 - b) con il grado rivestito, contraendo, previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati;
 - c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
8. Il tirocinio si intende superato con il conseguimento del giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di punteggio.

Art.16
(Graduatoria)

1. La graduatoria di merito dei concorrenti é formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando;
 - a) il punteggio riportato nelle prove scritte ed orali;
 - b) il punteggio eventualmente attribuito nelle prove di efficienza fisica, in sede di accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato ed al termine del tirocinio.

CAPO III

Concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali

Art.17

(Titoli di studio)

1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, occorre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
 - a) ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali: i diplomi di laurea e gli eventuali indirizzi indicati nel bando di concorso;
 - b) ruolo normale del Corpo degli ingegneri: diploma di laurea in ingegneria, chimica, chimica industriale, fisica, biologia, geologia, matematica, scienze dell'informazione, informatica;
 - c) ruolo normale del Corpo sanitario:
 - 1) ufficiali medici: diploma di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Nel bando di concorso può essere richiesto il possesso di particolari diplomi di specializzazione;
 - 2) ufficiali chimici-farmacisti: diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche con abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, farmacia con abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, chimica o chimica industriale con abilitazione all'esercizio della professione di chimico;
 - 3) ufficiali veterinari: diploma di laurea in medicina veterinaria con abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario. Nel bando di concorso possono essere richiesti particolari indirizzi professionalizzanti (clinico o ispettivo) ovvero il possesso di particolari diplomi di specializzazione;
 - d) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze agrarie, chimica, chimica industriale, scienze delle preparazioni alimentari.
2. Nel bando di concorso sono specificati i titoli di studio richiesti tra quelli indicati nel comma 1.

Art.18

(Prove di concorso)

1. Per lo svolgimento del concorso il bando può prevedere:
 - a) la prova di preselezione;
 - b) prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni nelle materie previste

dai piani di studio universitari per i diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso ovvero relativi ad argomenti di cultura generale o intesi ad evidenziare la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti;

- c) una o più prove a carattere teorico-pratico nelle materie previste dai piani di studio universitari per i diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
 - d) la prova orale in materie oggetto delle prove scritte;
 - e) la prova orale per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando di concorso, consistente in un colloquio di carattere generale e nel commento di un brano;
 - f) prove di efficienza fisica;
 - g) accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nell'ambito del ruolo prescelto.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica debbono esibire il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da non più di tre mesi da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
3. Le prove di concorso di cui al comma 1, lettere b), c) e d), valutate in trentesimi, si intendono superate se in ciascuna prova il candidato consegue la votazione di 18/30.
4. Per la prova orale di cui al comma 1, lettera e), valutata in trentesimi, viene assegnato un punteggio in relazione alla votazione riportata dal candidato, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
5. In esito alle prove di cui al comma 1, lettere f) e g), sono espressi giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 19
(Graduatoria)

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
- a) il punteggio riportato nelle prove scritte, teorico-pratiche e orali;
 - b) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - c) il punteggio eventualmente attribuito nelle prove di efficienza fisica ed in sede di accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato.

CAPO IV

Concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali

Art.20 (Requisiti)

1. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, i seguenti requisiti in aggiunta a quelli previsti dallo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490:
 - a) se appartenenti al ruolo marescialli:
 - 1) avere svolto almeno quattro anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196;
 - 2) avere svolto almeno due anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196;
 - 3) avere svolto almeno un anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a "nella media";
 - 4) non avere riportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
 - b) se ufficiali di complemento vincolati alla ferma volontaria di due anni, contratta ai sensi dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.574:
 - 1) avere svolto almeno un anno di servizio in tale ferma ovvero averla completata senza demerito;
 - 2) non avere riportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore;
 - c) se personale giudicato idoneo non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito:
 - 1) essere stato giudicato idoneo non vincitore di concorso per il reclutamento in un ruolo normale corrispondente al ruolo speciale per il quale è bandito il concorso. Il personale giudicato idoneo non vincitore di concorso per il reclutamento nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri può concorrere per i ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e materiali;
 - 2) se in servizio, non avere conseguito un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno.

Art.21
(Titoli di studio)

1. Per partecipare ai concorsi occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da università statali ovvero titolo di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.910, e successive modificazioni;
- b) ruolo speciale del Corpo sanitario: titoli di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni indicati nel bando di concorso.

Art.22
(Prove di concorso)

1. Per lo svolgimento del concorso il bando può prevedere:

- a) la prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata relativi ad argomenti di cultura generale ovvero intesi ad evidenziare la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei candidati;
- b) la prova scritta nelle materie tecnico-professionali attinenti al ruolo per il quale é indetto il concorso, indicate nel bando;
- c) la prova orale in materie tecnico-professionali attinenti al ruolo per il quale é indetto il concorso, indicate nel bando;
- d) la prova orale per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando di concorso;
- e) prove di efficienza fisica;
- f) accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nell'ambito del ruolo prescelto.

2. La prova di concorso di cui al comma 1, lettera a), si intende superata se il concorrente risponde correttamente al sessanta per cento delle domande.

3. Le prove di concorso di cui al comma 1, lettere b) e c), valutate in trentesimi, si intendono superate se in ciascuna prova il candidato consegue la votazione di 18/30.

4. Per la prova orale di cui al comma 1, lettera d), valutata in trentesimi, viene assegnato un punteggio in relazione alla votazione riportata dal candidato, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

5. In esito alle prove di cui al comma 1, lettere e) e f), sono espressi giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art.23
(Graduatoria)

1. La graduatoria di merito dei concorrenti é formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
- a) il punteggio riportato nelle prove scritte e orali;
 - b) il punteggio eventualmente attribuito nelle prove di efficienza fisica ed in sede di accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
 - c) il punteggio attribuito per i titoli di merito.

Roma, 21 DIC. 1998

IL MINISTRO



V. L. C.
Qua
n. 01
d
c. 0
1998
n. 11
i. 0